

3. PIÙ AGEVOLE CON LE NUOVE DELEGHE IL RAPPORTO CON L'INTERMEDIARIO

Con l'articolo 21, D.Lgs. 1/2024, è stato stabilito che gli intermediari autorizzati possono essere delegati per l'accesso a un aumentato numero di servizi disponibili presso l'Agenzia delle entrate e presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per ampliare l'insieme dei servizi accessibili occorrerà compilare un unico modello di delega che contenga l'individuazione espressa dei servizi che il contribuente intende delegare all'intermediario.

Con il provvedimento prot. n. 0375356/2024 del 2 ottobre 2024 l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità di attuazione della delega e approvato il modello.

Intermediari autorizzati

La delega può essere conferita ai dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, tributaristi iscritti nell'apposito elenco della CCIAA, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, Caf e altri incaricati individuati con Decreto Mef.



Si ricorda, in deroga a quanto sopra, che i servizi di "fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche" e "accredito e censimento dispositivi" possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari.

La delega, scadente il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, può essere revocata in qualunque momento e può anche essere rinunciata dall'intermediario stesso. La revoca può essere disposta presentando l'apposito modello e barrando la casella "Revoca delega" mentre la rinuncia dell'intermediario va comunicata esclusivamente per via telematica. La rinuncia riguarda tutti i servizi delegati (non è quindi ammessa la rinuncia parziale) ed è immediatamente efficace.

Servizi oggetto di delega

Il provvedimento specifica che possono essere oggetto di delega:

1. la consultazione del cassetto fiscale;
2. i servizi di fatturazione elettronica o corrispettivi telematici e, nello specifico:
 - consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
 - consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva;
 - registrazione dell'indirizzo telematico;
 - fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
 - accredito e censimento dei dispositivi;
3. l'acquisizione dei dati Isa e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
4. i servizi on line dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

I servizi possono essere delegati per intero o parzialmente.

Conferimento

La delega può essere conferita al massimo a 2 intermediari.

Sono previste 3 modalità distinte per il conferimento della delega:

1. a opera del contribuente, che vi provvede attraverso la specifica funzionalità web disponibile nella sua area riservata;
2. a cura dell'intermediario delegato, mediante la trasmissione di un file xml firmato digitalmente dal contribuente, ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA), in tale ultima ipotesi, la trasmissione del file avviene previa sottoscrizione del medesimo anche da parte dell'intermediario, con propria firma digitale;
3. a cura dell'intermediario, mediante l'erogazione ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di FEA.



Qualora si intenda delegare, per i soli servizi di *"fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche"* e di *"accreditamento e censimento dispositivi"*, un soggetto diverso dagli intermediari, la comunicazione di cui sopra può essere fatta soltanto a opera del contribuente dalla propria area riservata.

La delega è immediatamente attiva se conferita direttamente dal contribuente, diversamente, l'attivazione coincide con la data in cui è resa disponibile la ricevuta con l'esito delle operazioni di acquisizione e verifica dei *file* trasmessi.

Durata della delega

Le deleghe già attivate prima dell'attuale provvedimento resteranno valide fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026, nel frattempo il contribuente potrà comunque comunicare i dati relativi al conferimento di una nuova delega con conseguente revoca automatica di quelle già conferite.

Nei 90 giorni antecedenti alla scadenza, è possibile chiedere il rinnovo della delega già attivata a condizione che non siano necessarie variazioni sul contenuto della stessa (in tal caso, variazione si determina la revoca della delega e contemporanea attivazione di una nuova delega con i dati variati la cui scadenza decorre dalla data di attivazione della stessa).